

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PROVINCIA DI PIACENZA

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 Data 27/03/2021	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale.
--	--

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Marzo, il Revisore Unico DE GIACOMI BARBARA esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale”*

Visto l'art. 1 comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n., 160 a mente del quale *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi... ”;*

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

● il comma 817, a mente del quale *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

● il comma 821”... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, h. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato da/ comune.'

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni t) riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847:

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

■ il comma 847 a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 de/ 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per (a determinazione della tassa per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 de/ decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

➤ l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamentò le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e del/ 'aliquota massima dei singoli Tributi, ne/ rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

➤ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs, 267(18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte. delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42. Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett F) ...";

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento...

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ..."

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Vista la delibera del C.C. n. 5 del 28 gennaio 2021 con la quale si approvava la disciplina transitoria del Canone Patrimoniale rinviando l'approvazione del Regolamento e le relative tariffe 2021 a successivi provvedimenti entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO Inoltre

- Il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;
- Del parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data 27/03/2021

II REVISORE UNICO

Dott.ssa Barbara De Giacomi

